


# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*

A large, faint watermark of the scales of justice is centered on the page. It features a central vertical beam with two pans hanging from it, and a circular element at the top. Below the scales, there are several horizontal wavy lines in a light blue color.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI TORRE ANNUNZIATA

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



## Art. 1.

*Ambito di applicazione del presente regolamento e definizioni*

1. Con il presente regolamento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata disciplina, ad integrazione ed attuazione del regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014, n. 6, e sue modificazioni approvate il 30 luglio 2015, le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l'organizzazione delle attività formative, per gli eventi formativi a rilevanza locale svolti nell'ambito del Foro di Torre Annunziata e rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, ai sensi della lett. f) dell'art. 3 del Regolamento C.N.F. 6/2014 e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e le ulteriori modificazioni e integrazioni;

b) per "regolamento C.N.F." si intende regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014, n. 6, e sue modificazioni approvate il 30 luglio 2015;

c) per "circolare" si intende la Circolare attuativa e interpretativa del Regolamento C.N.F. del gennaio 2017, approvata e recepita dal C.O.A. di Torre Annunziata con delibera del gennaio 2017;

d) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;

e) il "credito formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;

f) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;

g) gli "eventi di competenza" sono quelle attività svolte nel foro di Torre Annunziata e rivolte agli iscritti all'Ordine di Torre Annunziata;

h) per "FAD" si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

i) per "accreditamento" si intende la procedura disciplinata dal regolamento C.N.F. e dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio dell'Ordine, secondo la propria competenze, accerta la sussistenza dei requisiti previsti perché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua e provvedono all'attribuzione di CF;

l) la "Commissione centrale per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione centrale") è l'organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;

m) la "Commissioni per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione locale") è la Commissione costituita presso il Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata, al fine di svolgere i compiti di competenza dell'ordini circondariale in materia di formazione disciplinati dal regolamento C.N.F. e dal presente regolamento;

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



- n) il "P.O.F." è il Piano dell'Offerta Formativa;
- o) l' "A.F.C." è l'Attestato di Formazione Continua.

## Art. 2.

### *Obbligo formativo*

1. Fermo restando quanto previsto per i praticanti abilitati al patrocinio, sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Torre Annunziata, compresi gli avvocati iscritti nei seguenti Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo: degli avvocati dipendenti da enti pubblici, degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, degli avvocati stabiliti.
2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua, fatte salve le condizioni di esenzione ed esonero previste all'art. 15 del Regolamento.
3. L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce condizione per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; costituisce, inoltre, condizione per la designazione a commissario nell'esame da avvocato e per lo svolgimento dell'attività di consulenza all'interno dello Sportello per il cittadino previsto dall'art. 30 della legge n. 247/2012, per l'inserimento e il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati, nonché per rivestire la qualifica di moderatore, relatore o docente in eventi formativi e corsi istituzionali organizzati dal Consiglio dell'Ordine, anche tramite la Fondazione Forense, per partecipare, quale rappresentante di associazioni forensi alla Consulta delle associazioni istituita dal Consiglio dell'Ordine, e comunque per partecipare a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine.
4. Il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.
5. L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce per l'avvocato condizione per poter accogliere, quale dominus, praticanti e tirocinanti presso il proprio studio. All'atto del deposito della domanda d'iscrizione al Registro dei praticanti, il praticante o tirocinante dovrà presentare dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo dichiara di avere regolarmente assolto il proprio obbligo formativo nell'ultimo triennio concluso. Nel caso in cui, a seguito della verifica condotta dal Consiglio dell'Ordine, 3 dovesse in seguito risultare che l'avvocato dichiarante non ha in effetti assolto il proprio obbligo formativo, la circostanza verrà segnalata al Consiglio di Disciplina e alle altre autorità eventualmente competenti e il praticante o tirocinante non verrà iscritto, ferma la decorrenza della pratica.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*



## **Art. 3.**

*Aggiornamento e formazione*

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione, così come definite dagli artt. 2 e 3 del regolamento C.N.F..
2. Per l'effetto è ribadito che le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale, e che le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
3. In particolare, ad integrazione di quanto prescritto all'art. 3 regolamento C.N.F., il C.O.A. valuterà, quale requisito per attribuire agli eventi da accreditare la qualifica di attività di formazione, la presenza di contenuti innovativi rispetto allo stato delle conoscenze giuridiche al momento dell'evento, derivanti, ad esempio, dall'aver l'evento formativo ad oggetto disciplina positiva di recente entrata in vigore, ovvero arresti giurisprudenziali innovativi di recente pronuncia.
4. Nel più ampio rispetto del principio di libertà della formazione, si considerano attività formative quelle organizzate in Italia e nell'Unione Europea, previamente accreditate. Nel caso di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, in assenza di un Protocollo d'intesa di cui all'art. 14 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere crediti formativi per la partecipazione alle ridette attività, solo a seguito di domanda presentata dall'interessato, corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e da tutta la documentazione occorrente a comprovare la partecipazione e lo svolgimento dell'attività formativa, che dovrà essere presentata dall'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, ai sensi dell'art. 22 n. 5 del Regolamento.

## **Art. 4.**

*Livelli della formazione continua.*

1. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico.
2. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e di specificazione.
3. Il C.O.A. considera, al fine di determinare il grado di approfondimento e di specificazione ed il livello dell'evento formativo, la quantità e la qualità dei relatori, il possesso da parte di questi di comprovate capacità didattiche e specialistiche, la quantità e la qualità dei supporti formativi utilizzati.

## **Art. 5.**

*Attività formative*

1. Il C.O.A. di Torre Annunziata riconosce tutte le attività e formative e le modalità di svolgimento come prescritte e disciplinate dal Regolamento C.N.F. 6/2014 e successive modificazioni.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*



## **Art. 6**

*Funzioni del Consiglio dell'Ordine*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata sovrintende e coordina nelle propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.
2. All'uopo il C.O.A. favorisce e promuove sinergie e collaborazioni con associazioni e fondazioni aventi ad oggetto attività di formazione e attività scientifiche in generale, sempre nel pieno rispetto della funzione di cui al comma che precede.
3. Al Consiglio dell'Ordine sono affidati i compiti di proposta, promozione, gestione e coordinamento in materia di formazione continua, con possibilità di demandare tali compiti alla Fondazione Forense "Enrico DE NICOLA"; di accreditamento degli eventi formativi, con possibilità di demandare tale compito a una Commissione locale formata all'interno del Consiglio ai sensi dell'art. 19 del Regolamento e denominata "Commissione accreditamento eventi formativi"; di vigilanza e verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti, con possibilità di demandare tale compito a una Commissione formata all'interno del Consiglio e denominata "Commissione verifica obblighi formativi".
4. Nel rispetto delle prescrizioni del regolamento C.N.F. e successive modificazioni nonché del presente regolamento, il C.O.A. riconosce le attività formative promosse, organizzate e gestite, anche da soggetti pubblici o privati.
5. Per l'accREDITamento delle attività di formazione continua i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

## **Art. 7.**

*Protocolli d'intesa*

1. Il C.O.A. per il perseguimento delle finalità del Regolamento C.N.F. 6/2014 e del presente regolamento, riconosce la facoltà di stipula di convenzioni e protocolli a livello locale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

## **Art. 8.**

*Contenuto dell'obbligo formativo*

1. Il contenuto e il periodo dell'obbligo formativo nonché i relativi casi di esonero sono quelli come disciplinati dagli artt. 11 e ss. del regolamento C.N.F..

## **Art. 9.**

*AccREDITamento delle attività formative di competenza del Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata*

1. Ai sensi dell'art. 16 regolamento C.N.F. il C.O.A. di Torre Annunziata è competente a concedere l'accREDITamento e la attribuzione di Crediti Formativi per le attività formative come descritte dagli artt. 3, 3bis e 12 del regolamento C.N.F., svolte nell'ambito del Foro di

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

## *Torre Annunziata*



Torre Annunziata è rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, nonché per i corsi aventi a oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d'ufficio, per i corsi per mediatori professionali.

2. Ai sensi dell'art. 16 regolamento C.N.F., il C.O.A. è altresì competente a concedere l'accREDITAMENTO:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni in eventi formativi accREDITATI dal C.O.A.;
- b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari o enti equiparati;
- c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro costituite o patrocinate dal C.O.A.;
- d) per la partecipazione dell'iscritto a alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense.

3. Il C.O.A. di Torre Annunziata riconosce e promuove la possibilità, prevista dall'art. 16 regolamento C.N.F., che le attività formative siano promosse ovvero organizzate in collaborazione da più C.O.A. del Distretto di Corte d'Appello di Napoli, e collabora con il C.O.A. Distrettuale per la organizzazione e l'accREDITAMENTO di tali attività.

### **Art. 10.**

*Commissione per l'accREDITAMENTO della formazione costituite presso i Consigli dell'Ordine*

1. E' costituita presso il C.O.A. di Torre Annunziata la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative.

2. La Commissione è composta: dal Presidente del C.O.A.; dal Consigliere Segretario del C.O.A.; dal Consigliere Tesoriere del C.O.A.; da cinque Consiglieri nominati dal C.O.A..

3. Ai lavori della Commissione potranno partecipare, con funzione consultiva, il Direttore e/o i Direttori, e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Scuola Forense "Enrico de Nicola", i quali verranno di volta in volta indicati dal C.O.A..

4. La Commissione cura l'istruttoria e l'accREDITAMENTO delle attività formative di competenza del C.O.A., ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del regolamento C.N.F. e del presente regolamento.

5. La Commissione, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accREDITAMENTO istituite dagli altri C.O.A. nonché con la Commissione centrale costituita presso il C.N.F..

### **Art. 11.**

*Determinazione dei crediti formativi*

1. Per le **attività di aggiornamento** di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, regolamento C.N.F., di sua competenza, il C.O.A. può concedere, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 3 regolamento C.N.F. e all'art. 3 del presente regolamento, e dei criteri di cui

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

agli articoli 19 e 20 regolamento C.N.F. nonché di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF (base 1; avanzato 2; specialistico 3);

b) per eventi della durata di una intera giornata (mattina e pomeriggio) da n. 2 a n. 6 CF (base da 2 a 3; avanzato da 4 a 5; specialistico 6);

c) per eventi della durata di più giornate da n. 4 a n. 12 CF (base da 4 a 6; avanzato da 7 a 10; specialistico da 11 a 12);

2. Per le **attività di formazione** di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, regolamento C.N.F., sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF (base 2; avanzato 3; specialistico 4);

b) per eventi della durata di una intera giornata (mattina e pomeriggio) da n. 6 a n. 12 CF (base 6; avanzato da 7 a 10; specialistico da 11 a 12);

c) per eventi della durata di più giornate da n. 8 a n. 20 CF (base da 8 a 12; avanzato da 12 a 18; specialistico da 19 a 20).

3. Per le **altre attività** di cui all'art. 12 regolamento C.N.F.:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.

4. Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 11, comma 6 del presente regolamento.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



## **Art. 12.**

### *Criteri per accreditamento*

1. Ai sensi dell'art. 20 regolamento CNF, l'accREDITamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito

indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

2. In particolare, è considerato requisito indispensabile per la concessione dell'accREDITamento, per qualsiasi tipologia di evento formativo, di qualsiasi livello ed in qualsiasi misura, la presenza di metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, ai sensi della lett. g) di cui al comma precedente, ed in particolare la verifica sia iniziale che finale della presenza dei partecipanti.

3. In applicazione dei criteri di cui all'art. 20 regolamento C.N.F. e di cui al comma primo del presente articolo, sono valutati positivamente al fine della concessione di un maggior numero di CF nell'ambito delle categorie già determinate in base al livello e alla durata dell'evento formativo ai sensi dell'art. 10 che precede:

- a) la presenza, in via alternativa e/o cumulativa rispetto alla modalità tradizionale costituita dalla lezione frontale, di modalità didattiche alternative quali ad esempio simulazioni e tavole rotonde;
- b) la presenza di modalità didattiche che comportino maggiore coinvolgimento dei partecipanti, quali ad esempio presenza di dibattito, con spazio dedicato alle domande e/o raccolta preliminare dei quesiti;
- c) la presenza di supporti di ausilio all'esposizione, quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione anticipata di materiale di studio.

## **Art. 13.**

### *Procedura di accreditamento*

1. Il soggetto promotore che richiede l'accREDITamento deve presentare, con anticipo di quaranta giorni rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda alla Commissione per l'accREDITamento presso il C.O.A..

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato a) al regolamento C.N.F., deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli.

La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione per l'accreditamento cura l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. La Commissione per l'accreditamento si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui agli artt. 19 e 20 regolamento C.N.F. e di cui all'articolo precedente.

5. La decorrenza del termine di cui al comma precedente è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

6. Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accreditamento o del patrocinio - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori; ove il Consiglio abbia già avuto modo di apprezzare la preparazione e competenza scientifica del relatore - anche in relazione ad altri eventi già precedentemente accreditati - non sarà necessario allegare nuovamente il curriculum vitae

7. La Commissione locale trasmette alla Commissione centrale presso il C.N.F. i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accreditamento con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dall'art. 17, comma 5, regolamento CNF.

8. La Commissione locale di accreditamento potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

9. La Commissione per l'accreditamento può provvedere ad accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.

10. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*



## **Art. 14.**

*Obblighi dei soggetti organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati*

1. Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti e a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine. Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà pervenire all'Ufficio Formazione Continua presso il Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti per la frequenza del relativo evento formativo e/o il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.

2. Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per brevi minuti e per necessità contingenti. Ove, a seguito di ispezione condotta dal Consiglio dell'Ordine per il tramite di propri incaricati, risulti che la presenza in aula è sensibilmente 6 inferiore, per un tempo non limitato, al numero dei partecipanti che hanno sottoscritto il foglio-presenze in entrata, l'accREDITamento dell'evento potrà essere revocato, ferma restando ogni valutazione deontologica, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a carico degli iscritti all'evento che, pur avendo sottoscritto il foglio-presenze in entrata, risultino essersi allontanati dall'aula per un periodo significativo, avendo in seguito firmato il foglio-presenze in uscita.

## **Art. 15**

*Attestati di partecipazione a eventi formativi*

1. Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli attestati (per esempio, mediante e-mail o pec).

2. L'iscritto che partecipi a eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

3. Il soggetto organizzatore dell'evento formativo non potrà rilasciare l'attestato di partecipazione agli iscritti che, negli eventi della durata di una o mezza giornata, non vi abbiano partecipato interamente e che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata. È fatta salva, in ogni caso, una tolleranza di quindici minuti in entrata e di quindici minuti in uscita.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



## Art. 16

### Attività di autoformazione

1. Oltre che con la partecipazione a eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine, dal C.N.F., dalla Cassa Forense), l'iscritto può maturare crediti formativi anche in attività di autoformazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento: 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato; 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale, anche on-line; 3) avendo contratti di insegnamento nelle università ed enti equiparati; 7 4) partecipando a commissioni o gruppi di lavoro del Consiglio dell'Ordine o aventi carattere nazionale; 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato; 6) svolgendo attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, la cui prova potrà essere costituita dall'effettiva partecipazione dell'iscritto agli eventi formativi in cui svolge la relazione o funge da moderatore.

2. Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

3. Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza - al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata - entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A), per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

4. Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), l'Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.D.F.). Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi, fermo l'obbligo per i 8 partecipanti di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi. Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*



associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento di crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

5. Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell'Ordine, ivi compreso lo Sportello per il cittadino.

6. L'autorizzazione alle "attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale" e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 13 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e dovrà essere preventivamente autorizzata.

7. Ai fini dell'accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

8. Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

9. Per le attività di cui all'art. 13 lett. g) del Regolamento ("attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi"), il Consiglio richiede che l'iscritto documenti l'utilizzabilità del materiale così preparato e predisposto, con la prova dell'effettiva tenuta della relazione da parte dell'iscritto, specificando che i crediti maturabili per tale tipo di attività sono un massimo di 10 annui e che il Consiglio attribuirà al ridetto tipo di attività di autoformazione il minimo dei crediti concedibili.

## **Articolo 17**

*Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi non accreditati o svolti all'estero*

1. Fra le "attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia" ai sensi dell'art. 6 n. 3 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà - salvi eventuali altri - gli eventi formativi organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche delle Università italiane e dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, in ogni caso a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati. Anche in tali casi, l'iscritto dovrà formulare istanza al Consiglio dell'Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al termine del triennio formativo.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*



In tale sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell'Ordine.

2. Per l'attività formativa svolta nell'ambito universitario dai docenti universitari non titolari di insegnamento, dai dottori e dottorandi di ricerca e dagli altri collaboratori e giovani studiosi che svolgono la loro attività nell'Università.

3. Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi formativi svolti all'estero o ad iniziative non accreditate, l'iscritto dovrà formulare istanza producendo il relativo attestato di partecipazione entro il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.

## **Articolo 18**

### *Esoneri*

1. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

2. Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata e in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, la esenzione dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato e nell'anno successivo.

3. Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta degli interessati (e dunque una riduzione di 10 crediti).

4. Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) e altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero parziale.

5. Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

6. Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

7. Nei casi di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*



durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

8. Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

## **Articolo 19**

### *Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi*

1. Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva 12 partecipazione agli stessi.
2. Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dal Regolamento (interamente, per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; almeno nell'80%, per quelli di durata superiore), la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento. È in ogni caso riconosciuto un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita.
3. Al fine di comprovare il regolare assolvimento dei propri obblighi formativi, l'iscritto dovrà trasmettere tramite pec al Consiglio dell'Ordine, a richiesta di quest'ultimo, un'unica relazione al termine di ciascun triennio, e non una relazione al termine di ciascuno dei tre anni costituenti il triennio di valutazione, fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 12 del Regolamento.
4. Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio una dichiarazione d'onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno, allegando anche un prospetto riepilogativo nel quale vengono elencati tutti gli eventi formativi frequentati e/o l'attività formativa svolta nonché copia degli attestati degli eventi formativi frequentati e di ogni altra documentazione comprovante la maturazione di crediti formativi. Nel caso di mancato raggiungimento del numero dei crediti formativi prescritti, l'iscritto è invitato ad allegare una memoria di chiarimenti.
5. Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine per il tramite della Commissione per l'accreditamento, incrociando il contenuto della dichiarazione d'onore con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, oltre che con la documentazione

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata



depositata dall'iscritto, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

### Articolo 20

#### *Eventi formativi organizzati dalla Fondazione "Enrico De Nicola"*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione "Enrico De Nicola", sia organizzando - congiuntamente alla Camera Penale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 29 co. 1 bis disp. att. c.p.p. - i corsi istituzionali 13 di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e al Tribunale per i minorenni), sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.
2. L'attribuzione del numero dei crediti formativi per la frequentazione e lo svolgimento di relazioni o moderazioni negli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense è demandata dal Consiglio dell'Ordine alla Fondazione "Enrico De Nicola", che lo determinerà sulla base dei criteri enunciati nel Regolamento del C.N.F. e nella presente Circolare.

### Articolo 21

#### *Attestato di formazione continua*

1. Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica, rilascia l'attestato di formazione continua all'iscritto che ne faccia richiesta e che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale nell'ultimo triennio.
2. L'iscritto può fare richiesta di inserire l'indicazione del rilascio dell'attestato di formazione continua fra i dati del proprio nominativo pubblicati nell'Albo.
3. Sulle domande di rilascio dell'Attestato di Formazione Continua ai sensi dell'art. 24 regolamento C.N.F. il C.O.A. provvede, sentita la Commissione per l'accreditamento, entro trenta giorni dalla domanda dell'iscritto.
4. Entro tale termine il C.O.A. può rilasciare l'A.F.C., negarlo ovvero richiedere all'iscritto informazioni o documentazione integrativa della domanda; in tale ipotesi il C.O.A. provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
5. Sul sito internet del C.O.A. è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua.
6. Salvo in ogni caso quanto previsto dai commi da 6 a 9 dell'art. 24 regolamento C.N.F., il possesso dell'A.F.C. e l'adempimento del dovere di formazione costituiscono requisiti per la eleggibilità alla carica di componente del C.O.A..

### Articolo 22

#### *Piano dell'offerta formativa*

1. La Commissione per l'accreditamento esprime parre sul Piano dell'Offerta Formativa che il C.O.A. deve predisporre inoltrare al C.N.F. ai sensi dell'art. 22 regolamento C.N.F., entro trenta giorni prima rispetto alle scadenze previste a carico del C.O.A. nel predetto articolo.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Torre Annunziata*

~~~~~

2. Del P.O.F. predisposto e inoltrato al C.N.F. e di tutte le attività ed iniziative formative promosse e accreditate dal C.O.A. viene data adeguata pubblicità agli iscritti mediante pubblicazione sul sito del C.O.A. nonché a mezzo *e.mail* indirizzata all'iscritto.

## **Art. 23.**

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione del medesimo da parte del C.O.A. e di esso è data pubblicazione sul sito del C.O.A. il giorno stesso della approvazione.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



## ALLEGATO 1

*Tabelle riassuntive dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione, in relazione ai diversi livelli*

*Tabella 1 – Attività senza limiti massimi annuali di CF*

Attività	Crediti attribuiti
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con un minimo di un'ora e mezza	da 1 a 3
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata	da 2 a 6
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di più giornate	da 4 a 12
Formazione: frequenza di eventi formativi di mezza giornata, con un minimo di un'ora e mezza	da 2 a 4
Formazione: frequenza di eventi formativi di una intera giornata	da 6 a 12
Formazione: frequenza di eventi formativi di più giornate	da 8 a 20
Formazione: frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista; di master di primo e secondo livello; di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; di corsi per l'accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4
Formazione: frequenza di Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; di scuola per difensori d'ufficio; di corsi per mediatori professionali; della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 6 a 20

*Tabella 2 – Attività con limiti massimi annuali di CF*

Attività	Crediti attribuiti	Limite annuale
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato oltre quanto attribuito per la partecipazione all'evento	da 1 a 10	12
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	per pubblicazioni e saggi:	

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                   | da 1 a 3<br>per ciascun scritto per libri<br>e monografie: da 1 a 5 per<br>ciascun scritto | 12 |
| Aggiornamento: contratti di insegnamento<br>in materie giuridiche presso istituti<br>universitari ed enti equiparati                                                              | da 1 a 10                                                                                  | 10 |
| Aggiornamento: partecipazione a commissioni<br>di studio e gruppi di lavoro                                                                                                       | da 1 a 10                                                                                  | 10 |
| Aggiornamento: partecipazione alle commissioni<br>per gli esami di abilitazione all'esercizio della<br>professione forense e per altri concorsi di<br>rilevanza giuridico-forense | da 1 a 10                                                                                  | 10 |
| Aggiornamento: attività di studio e<br>aggiornamento individuale, preventivamente<br>autorizzata                                                                                  | da 1 a 10                                                                                  | 10 |